



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Divorzio: si può revocare l'assegnazione della casa coniugale?

Autore: Redazione | 01/04/2017



Sono divorziato. La casa è stata assegnata al 50% alla mia ex e contribuisco alle spese mediche e di studio dei figli. Come rientrare in possesso della mia quota di abitazione?

Per quanto riguarda la **revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale** alla ex moglie, tale possibilità è sicuramente contemplata tanto dalla legge, quanto dalla giurisprudenza. Considerato che tale decisione viene adottata dal Giudice allo scopo di preservare, sia nel caso di **separazione** che di **divorzio**, la continuità delle abitudini di vita domestica e di assicurare ai figli (minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti) la conservazione del medesimo ambiente in cui gli stessi sono cresciuti fino a quel dato momento, ciò premesso risulta chiaro che la revoca di un provvedimento che abbia tale finalità presuppone che siano venute meno le ragioni che sono alla base della sua adozione. E, infatti, la Corte di Cassazione ha sancito che la revoca dell'assegnazione è possibile se il coniuge assegnatario trasferisca altrove la propria residenza **[1]**, oppure se il figlio (o i figli) ha raggiunto la maggiore età e si è reso economicamente indipendente rispetto ai genitori con un grado sufficiente di stabilità **[2]**.

E, perciò, ove i figli del lettore abbiano entrambi raggiunto tale situazione di indipendenza economica con un grado di stabilità perlomeno sufficiente (accertamento questo che, ovviamente, andrà verificato in corso di giudizio ove la ex consorte non rinunci spontaneamente all'assegnazione della casa coniugale), la revoca dell'assegnazione sarà possibile.

Quanto alla possibilità di richiedere ed ottenere la restituzione di somme versate alla ex consorte in adempimento di provvedimenti giudiziali adottati in sede di separazione giudiziale, solo di recente la Corte di Cassazione **[3]** ha aperto alla possibilità della ripetibilità di tali importi, ma solo se sia accertato che il titolo per la corresponsione sia venuto meno (ad esempio, perché il figlio è divenuto maggiorenne e sia economicamente indipendente) e con decorrenza dal momento in cui tale eventualità (l'autosufficienza economica del figlio) si sia accertato essersi verificata. Al di là, quindi, del venir meno del titolo a giustificazione del quale l'importo a titolo di mantenimento veniva versato, la ripetizione delle somme versate viene solitamente esclusa dalla giurisprudenza che assimila tali importi a contributi di natura alimentare per i quali si esclude la compensabilità, la pignorabilità e la ripetibilità. È, però, sempre possibile, da parte di uno o entrambi i coniugi (o ex coniugi), richiedere (al tribunale ove non vi sia accordo) la modificazione (o la revoca) delle condizioni della separazione (anche per ciò che concerne l'importo dell'assegno di mantenimento) ove risultino modificate, rispetto alla situazione esistente allorché il giudice sancì le obbligazioni fissate nella sentenza di separazione, le condizioni economiche del coniuge onerato e/o quelle

del coniuge beneficiario e sempre che tale modificazione (nelle condizioni economiche) abbia causato uno squilibrio nei rapporti tra coniugi o nei confronti dei figli. E, pertanto, non ogni modificazione di condizione economica può comportare la modifica o revoca delle condizioni fissate nel provvedimento giudiziale di separazione, ma solo quelle che provochino uno squilibrio nei rapporti (economici *in primis*) tra gli ex coniugi o nei confronti dei figli.

Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Angelo Forte**

Note

[1] Cass. sent. n. 11981 del 16.05.2013. [2] Cass. sent. n. 10222 del 28.04.2010.

[3] Cass. sent. n. 11489 del 23.05.2014.

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 23.05.2014, n. 11489 In tema di mantenimento della prole, l'irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato a quello beneficiario, nel periodo intercorrente tra la data della domanda di revisione delle condizioni di divorzio e quella del suo accoglimento, in ragione della sopravvenuta indipendenza economica dei figli maggiorenni, si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato soggetti autosufficienti in un periodo, in cui, stante la pendenza della controversia, era noto il rischio restitutorio. **Corte di**

Cassazione, sez. I Civile, sentenza 16.05.2013, n. 11981 In tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative e inderogabili, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, e oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere. **Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 28.04.2010, n. 10222**

Come per tutti i provvedimenti conseguenti alla pronuncia di separazione o di divorzio, anche per l'assegnazione della casa familiare vale il principio generale

della modificabilità in ogni tempo per fatti sopravvenuti, non essendo a ciò ostativa la mancanza di una espressa previsione nell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74; la predetta modificabilità, al pari di quella prevista specificamente per l'affidamento dei figli, nonché per la misura e le modalità dell'assegno divorzile, costituisce infatti un principio generale che trascende la specifica previsione normativa, pur quando, come nella specie, l'originaria statuizione sia stata espressamente giustificata a titolo di integrazione delle disposizioni di carattere economico, sul presupposto, venuto meno in concreto, della presenza dei figli minori non economicamente autosufficienti, potendo semmai giustificarsi, in tale situazione, una rideterminazione dell'assegno divorzile.